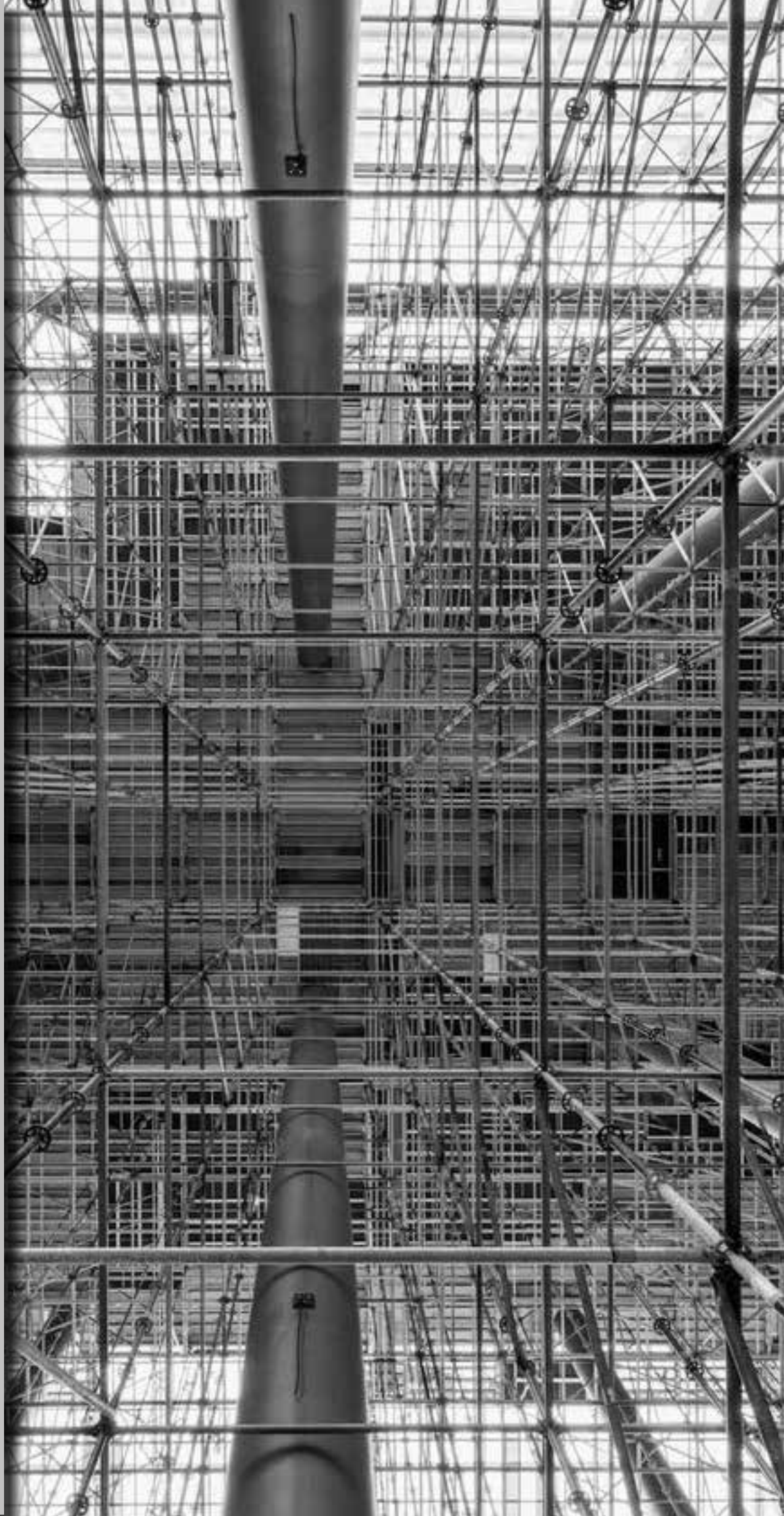


IL SEPRIO

Periodico d'informazione e di tecnica del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Varese

Direzione e Amministrazione: Via San Michele, 2/b - 21100 VARESE
Tel.: 0332.232.122 - Fax.: 0332.232.341 - www.collegio.geometri.va.it

Luglio-Settembre
Seprio 3-2020



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

SEDE E AMMINISTRAZIONE

VIA SAN MICHELE, 2/B
21100 VARESE
TEL.: 0332.232.122 - FAX.: 0332.232.341

WEB:
EMAIL: sede@collegio.geometri.va.it
PEC: collegio.varese@geopec.it



SMARTCOLLEGIOVARESE

USA IL CODICE **QR**
ENTRA NEL PORTALE WEB DEL COLLEGIO CON 1 CLICK



SEGRETERIA

Orari di apertura al pubblico:
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00
sabato chiuso

CONTATTI

Per comunicazioni durante gli orari di chiusura
della segreteria sono attivi 24 ore su 24
il servizio fax: 0332.232341
oppure indirizzi email :
sede@collegio.geometri.va.it
PEC : collegio.varese@geopec.it

WEB

www.collegio.geometri.va.it

APPUNTAMENTI

PRESIDENTE
geometra CLAUDIA CARAVATI
mercoledì pomeriggio*

SEGRETARIO
geometra FAUSTO ALBERTI
mercoledì pomeriggio*

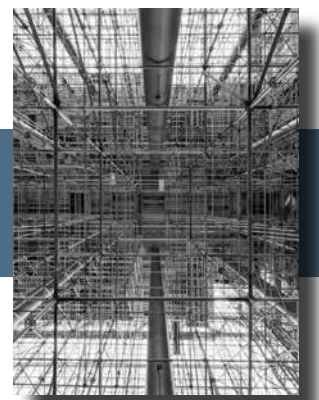
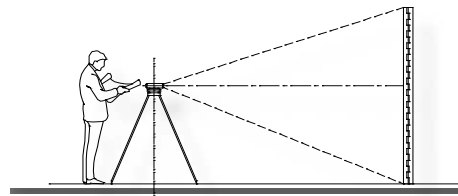
TESORIERE
geometra PATRIZIO CRUGNOLA
mercoledì pomeriggio*

DELEGATI CASSA NAZIONALE
PREVIDENZA e ASSISTENZA GEOMETRI
CIPAG
geometra FAUSTO ALBERTI
geometra GIORGIO GUSSONI
mercoledì pomeriggio*

* previo appuntamento con la
Segreteria del Collegio

IL SEPRIO

Periodico d'informazione e di tecnica del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Varese



INDICE

08

**MA AL CTU SI APPLICA LA SOSPENSIONE DEL
FERIATO?**

di Paolo Frediani

16

**SUPERECOBONUS 110% : A CHE COSA FARE
ATTENZIONE**

di Lorenza Magnani

24

**SINTESI DELLA FINALITA' E DEI CONTENUTI DELLE
PRINCIPALI MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA
APPROVATO DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE 2020**

di Antonio Chierichetti

36

**LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA :
SCELTE CONDOMINIALI O DEL CONDÒMINO?**

di Simone Berti

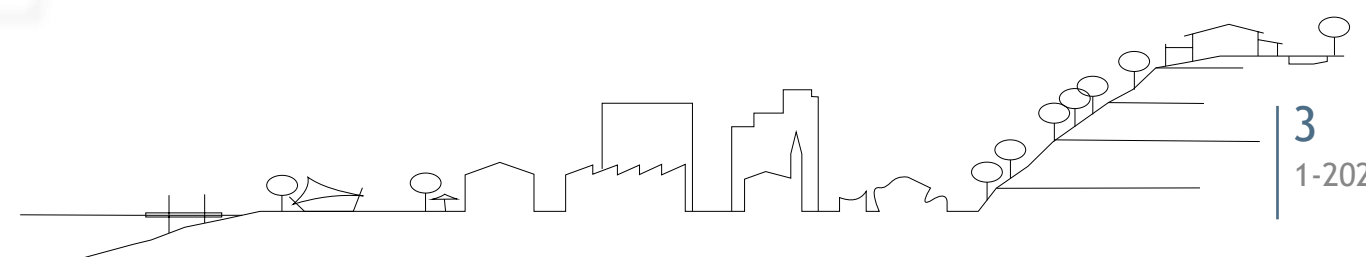
42

ENRICO VITELLI A CENTO ANNI DALLA NASCITA

di Attilio selvini

50

MOVIMENTO ALBI
dalla Segreteria





La nascita della figura del geometra viene fatta risalire all'organigramma della Legione romana, nel quale era prevista la figura del *mentor*, una sorta di geometra *ante litteram* incaricato, tra le altre incombenze, di tracciare le linee base degli accampamenti temporanei che i legionari costruivano durante i loro spostamenti.

Da allora ad oggi, *il mentor* è sempre sul campo, prima di battaglia, ora nella professione, adattandosi alle esigenze e risolvendo questioni tecniche e non, a volte anche banali, ma di grandi contenuti umani.

Abbiamo raggiunto una maturità, abbiamo visto approfondire competenze professionali in ragione di problemi prioritari, socio-sanitari e siamo

ora alla ricerca di una identità unitaria, anche sul piano formativo nazionale.

La strada è tracciata: sviluppare al meglio le proprie competenze, potenziarle con strumenti e metodologie, investire sulle nuove generazioni, dare avvio ad un programma strutturato di ricerca sull'efficacia delle risposte, alla popolazione di riferimento.

Competenze fondamentali, attività specifiche, formazione e ricerca, spunti per lo sviluppo del profilo professionale, sono questi i contenuti base che i professionisti, affrontano nel proprio lavoro.

Come in tantissime professioni, anche il lavoro del geometra, oggi implica continue valutazioni attraverso una attenta e costante attività, di controllo e studio.

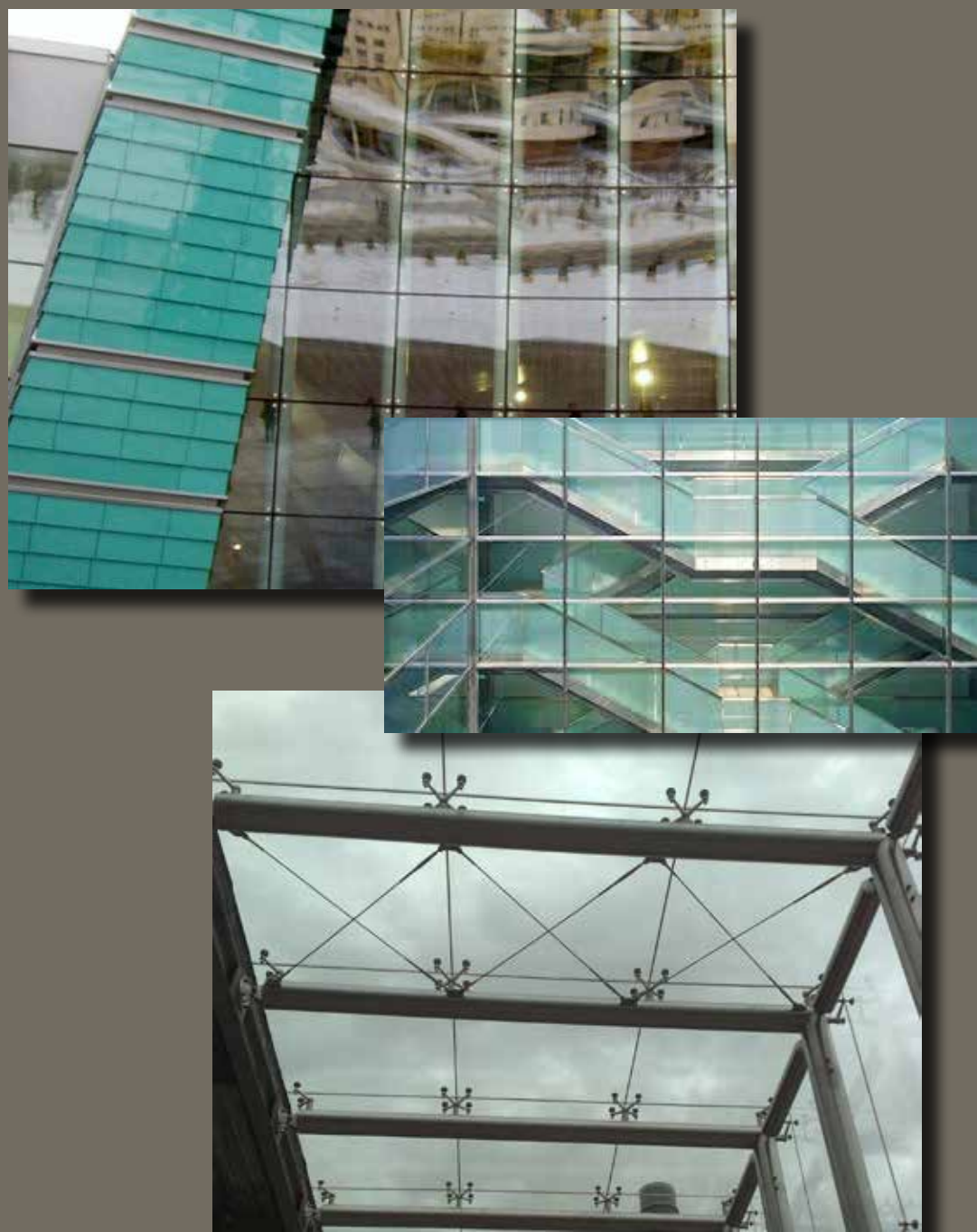
Valutare vuol dire prendere decisioni, alle volte difficili, che implicano anche scelte morali, oltre che tecniche ed economiche.

Scegliere con cognizione di causa il percorso dell'intervento tecnico, modificare alcuni aspetti dell'intervento, quando se ne presenti la necessità, cogliere le esigenze, comprenderne le conseguenze ed infine i pregi, i benefici, le criticità che coinvolgono persone, beni e ambiente, è un'attività difficile ma esaltante, unica.

Se l'intervento raggiunge il cambiamento desiderato, con soddisfazione del Committente, ai giusti costi e nel giusto tempo potremo dire, a buona ragione, ancora oggi, dopo molti secoli, che il geometra - antico *mentor* - è protagonista dei suoi tempi con quel rispetto e quella autorevolezza che gli compete.

*Non riesco a capire perché le persone siano spaventate dalle nuove idee.
A me spaventano quelle vecchie.*

John Cage



Geom. Paolo Frediani*Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Pisa**Libero docente e pubblicista ; docente alla Scuola Superiore della Magistratura e nei corsi ministeriali ai sensi del D.Lgs.28/2010 ; componente esperto commissione Estimo-Attività Peritali C.N.G. e G.L.*

una sintetica valutazione sulle stesse.

Viene allora da chiedersi se ai termini in questione vada riconosciuta natura sostanziale ovvero processuale e, conseguentemente, nel secondo caso, possano ritenersi assoggettati alla sospensione nel periodo feriale, poiché diversamente, dovrebbe ritenersi che di eventuali operazioni peritali dovrebbe essere consentito lo svolgimento anche nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, pur in totale difetto di qualsiasi elemento a sostegno di una tale ricostruzione.

Al quesito va attribuita una risposta in termini positivi alla luce dei seguenti elementi:

1) La collocazione della norma che prevede i termini in questione talchè la riforma l.69/2009 alla richiamata disposizione del codice di procedura civile è stata introdotta con il precipuo e dichiarato fine di apportare modifiche al codice di procedura civile, e si trova all'interno di un testo di legge rivolto espressamente al perseguimento di tale obiettivo;

2) L'elemento logico-sistematico, in quanto la previsione di essi mira a garantire l'attuazione ed il rispetto del contraddittorio processuale delle parti, diretta espressione del più generale quanto fondamentale principio del diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dall'art. 24 Cost., in qualsiasi stato e grado di un processo (ed è indubitabile che quello relativo allo svolgimento di una CTU sia uno "stato" di un determinato procedimento);

3) L'elemento della argomentazione c/d a contrario, dal momento che la previsione di una simile innovazione, con l'introduzione, a carico delle parti processuali e dell'Ausiliario (che parte non è) ma anche del giudice di merito, di precisi termini (rispettivamente, da rispettare per quanto di propria competenza per i primi, e da concedere per quest'ultimo), se non espressamente rivolta all'attuazione del contraddittorio delle parti su questioni a carattere tecnico e, conseguentemente, al fine di consentire loro la difesa (tecnica, appunto, su tali tematiche) risulterebbe priva di qualsivoglia giustificazione e sostanzialmente inutile, il che non è affatto, a maggiore ragione in considerazione del potere di direzione del procedimento che l'ordinamento assegna e riconosce al giudice, il cui esercizio è finalizzato a consentire alle parti di esercitare, all'interno del processo e nel rispetto delle regole di esso, i loro diritti in modo pieno

Ma al CTU si applica la sospensione del feriato?

Come noto, il 3° comma dell'art. 195 c.p.c., come riformato dalla L.69/2009 stabilisce che la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e

e compiuto (come del resto accade anche con altre previsioni all'interno del medesimo codice, quale quella contenuta nel novellato art. 101, 2° comma c.p.c., anch'esso modificato, guardacaso, dalla L. 69/09);

4) L'elemento emergente dal formante giurisprudenziale, in quanto la S.C., in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ha riconosciuto che, a seguito della modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno 2009 n. 69, il CTU è obbligato a fornire ai consulenti di parte una «bozza» della propria relazione, essendo tale attività finalizzata a consentire alle parti l'esercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal fatto che, nel sistema precedente tale modifica, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio. A seguito della predetta riforma, invece, tutte le eventuali critiche e censure vanno formulate prima che tale deposito avvenga, il che attesta la indubbia natura processuale dei termini che a tal fine la legge preveda che il giudice conceda all'ausiliario ed alle parti, in quanto è a tutti tali soggetti, dal Legislatore, affidato il compito di contribuire, ciascuno per quanto di sua specifica competenza, alla instaurazione e rispetto del contraddittorio processuale, con le prevedibili conseguenze in termini di inutilità degli eventuali provvedimenti, finanche della sentenza conclusiva, se assunti in violazione del contraddittorio; la definitiva conferma del fatto che è solo nel corso delle operazioni peritali, del loro svolgimento, che il Legislatore ha previsto sia assicurato e garantito il rispetto del contraddittorio processuale nella fase di formazione della consulenza tecnica d'ufficio e, conseguentemente, del valido esercizio del diritto alla difesa (tecnica) delle parti in tale delicata fase procedimentale, trova indiretta conferma nell'orientamento della S.C.. secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo



esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale³; dunque, è il secondo termine previsto dall'art. 195, 3° comma c.p.c., come riformato ex lege 69/09 che individua ed al tempo stesso circoscrive, per le parti, l'ambito di esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio processuale tra le stesse nella delicata fase della formazione della consulenza tecnica d'ufficio, siccome espressamente (e viene da dire anche esclusivamente) previsto dal Legislatore a tal fine;

5) L'ulteriore elemento emergente dal formante dottrinale, ove si è rilevato come, con il sistema introdotto dalle modifiche apportate, ex l. 69/09, all'art. 195, 3° comma c.p.c., il Legislatore mira a conseguire un duplice risultato, rappresentato, da un lato, da un consistente risparmio sulle attività processuali (e quindi, su tempi e costi del processo civile) e, dall'altro, per attuare e garantire il rispetto del diritto, in favore delle parti, al contraddittorio processuale sull'attività - ed i risultati della stessa, in termini di contenuto - espletata in sede di CTU; inoltre, si è osservato che risulta di tutta evidenza il fatto la concessione dei termini previsti dal riformato art. 195 c.p.c. si rivela finalizzata a consentire alle parti, attraverso i propri consulenti nominati, il compiuto esercizio del contraddittorio sulle risultanze peritali e pertanto la mancata concessione del termine per formulare osservazioni dovrebbe integrare una ipotesi di nullità o inutilizzabilità della stessa relazione di consulenza tecnica; a

ciò si aggiunga, come si è parimenti osservato, che il mancato svolgimento di tale attività da parte del C.T.U. in contraddittorio con i consulenti di parte dovrebbe giustificare la eventuale richiesta delle parti perché siano disposte a cura dell'esperto ulteriori indagini suppletive o comunque di chiamare lo stesso a chiarimenti; deve condividersi, allora, l'opinione secondo cui l'intervento posto in essere dal Legislatore con la L. 69/09 alla disciplina del comma III dell'art. 195 c.p.c. persegue l'obiettivo di valorizzare, in modo indubbiamente significativo, ruolo e funzione dei consulenti di

parte, dal momento che la loro formazione della prova scientifica potrà trasformarsi da occasionale o eventuale a fisiologica nella formazione dei complessivi risultati posti a disposizione del giudice, con la conseguenza che la dialettica fra l'esperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di parte può consentire al giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo dei risultati forniti dall'esperto sia sotto il profilo della coerenza logica della complessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sotto il profilo tecnico scientifico. Il che dimostra, allora, come la tutela del diritto alla difesa delle parti, nel corso delle operazioni peritali, sia stata dal Legislatore sostanzialmente attribuita, in via esclusiva o quasi, ai consulenti tecnici di parte che, in tale delicata fase processuale, tante volte idonea a spiegare efficacia se non decisiva, quantomeno determinante sulle sorti del processo, in non poche tipologie di controversie, che si rivelano investiti di un compito e di un ruolo pari, se non anche prevalente, rispetto a quello del difensore; infine, secondo altra opinione, la natura processuale dei termini predetti emerge in considerazione del fatto che si tratta di termini per il compimento di atti del processo, che il giudice fissa ai sensi dell'art. 152, 1° comma c.p.c., anche perché gli stessi – che indubbiamente sanciscono a carico delle parti preclusioni e decadenze – sono, per il medesimo autore, in quanto rientranti nel regime di preclusioni previsto dal rito ordinario riformato, sono dettate non solo a tutela degli interessi delle parti, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo.

6) Peraltro a conferma di quanto sostenuto da coloro che affermano l'applicabilità della sospensione del c.d. feriato alla consulenza tecnica è intervenuta la Cassazione civile, con l'Ordinanza Pres. Frasca – Rel. Olivieri del 13.07.2018 n.18552 dove gli ermellini hanno affermato in principio che atteso che lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da parte degli ausiliari d'ufficio e di parte inerisce ad attività processuale, non è dubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui all'art. 195 c.p.c., se il processo è soggetto alla sospensione feriale, non può fissare termini che ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino ad avvalersi della sospensione. Se fissa quei termini in modo che le attività connesse allo svolgimento della consulenza posano svolgersi nel periodo feriale, il giudice adotta un provvedimento che, in quanto in violazione della sospensione, risulta affetto da nullità. Se il provvedimento viene adottato

in udienza tale nullità dev'essere eccepita dalla parte che era presente in udienza o doveva esservi presente e, dunque, la difesa del omissis avrebbe dovuto dolersi della nullità hic et inde, cioè in udienza, atteso che quella sede rappresentava, a norma dell'art. 157 c.p.c., comma 2, la prima difesa possibile di fronte alla notizia dell'atto del giudice nullo. La mancata indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse stato effettivamente arrecato, la partecipazione alle operazioni di consulenza e la successiva critica alla perizia tecnica, anche con richiesta di rinnovo della medesima comportano la sanatoria all'attività processuale nulla. Nell'argomentare il proprio dictum, gli ermellini hanno rappresentato quindi che le operazioni peritali ineriscono ad attività processuale e, pertanto, se il processo è soggetto alla sospensione feriale, il Giudice nel fissare i termini ex art. 195 c.p.c., non può non farli ricadere nel periodo di sospensione, salvo che le parti rinuncino ad avvalersi della sospensione. Non può che concludersi, allora, per il riconoscimento della natura indiscutibilmente processuale dei termini in questione, con conseguente loro sospensione nel periodo 1° agosto - 31 agosto, con tutte le relative conseguenze.





Superecobonus 110 % : a che cosa fare attenzione

Ing. Lorenza Magnani

PhD, Ingegnere, Professore a contratto Università di Pavia.



In questo momento molti pubblicizzano il Superecobonus come qualcosa di certo e definitivo, ma la prima cosa cui fare attenzione è che il **Decreto Requisiti**, firmato dal ministro ad agosto, non è ancora pubblicato sulla Gazzetta, fermo alla Corte dei Conti, quindi non **in vigore** e passibile di ulteriori modifiche. Tra l'altro molti aspetti non sono ancora definiti, ci sono continui chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate o dal Ministro e molti ne dovranno ancora arrivare per risolvere parecchie criticità.

Prima tra tutte la **definizione di edificio unifamiliare** o funzionalmente indipendente e la sua concreta applicazione alle migliaia di situazioni diverse che si presentano sul territorio.

Il Decreto 34, così come convertito dalla Legge 77 si limita a includere tra gli edifici aventi accesso al Superecobonus "gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più **accessi autonomi dall'esterno**", ma il Decreto requisiti – non ancora in vigore – specifica "per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone che l'unità immobiliare disponga di un **accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari**, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso **dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva**".

Queste definizioni vorrebbero includere le villette a schiera o bifamiliari tra gli edifici che possono, indipendentemente dal fatto che facciano parte di un condominio, accedere direttamente al Superecobonus autonomamente e indipendentemente dalle altre unità che compongono l'edificio plurifamiliare come se si trattasse di ville singole. Peccato che la realtà superi sempre la fantasia del legislatore e che quindi in questo momento ci siano degli edifici che restino esclusi a mio avviso più per un "cavillo burocratico" che per un preciso intento di esclusione da parte del legislatore.

Mi riferisco ad esempio alle villette a schiera o alle case di corte o simili che accedono alla propria casa o al proprio giardino privato da una strada pedonale/carrabile o da un cortile comune alle altre oppure quelle che hanno un giardino ad uso esclusivo ma non di proprietà. Siamo proprio sicuri di volerle escludere dall'accesso a un bonus che dovrebbe servire a efficientare il patrimonio edilizio su vasta scala, visto che in questo caso mi sembra difficile che intervengano come condominio?

Recentemente il MEF ha chiarito per esempio che l'accesso possa essere **da strada pubblica o privata**, perché anche questa distinzione poneva fino a poco tempo fa dubbi applicativi. Il problema poi è anche un altro: i decreti prevedono che il professionista sia responsabile di scelte e asseverazioni, ma si rischia che i professionisti debbano assumersi responsabilità decisionali, per esempio tra chi accede e chi no e con quali interventi, sulla base di un quadro normativo non chiaro e non inequivocabile – **e il tempo stringe** : il lock down è finito a maggio, arriva l'inverno e i cantieri non si sbloccano perché mancano i decreti attuativi che diano requisiti definitivi per la progettazione e anche le banche non possono ancora agire per sbloccare le linee di credito. E' chiaro che poco o nulla si farà durante l'inverno: come si può pensare di intervenire su impianto termico o facciate? Speriamo almeno di poter procedere con la progettazione degli interventi, ma se il Governo non prorogherà al 2023 o oltre il Superbonus si andrà e si sta già andando rapidamente a saturazione di disponibilità da parte di professionisti e imprese e si rischia che la maggior parte degli edifici resti esclusa per motivi di tempo. Per non parlare del fatto che gli amministratori di condominio sono in difficoltà con la convocazione delle assemblee, responsabili di applicare corrette procedure anti CoVid ma lasciati soli dal Governo nel decidere le concrete modalità.

Ci sono poi tutte quelle piccole palazzine formate da due, tre, quattro uni-



tà immobiliari ma aventi gli stessi proprietari, magari fratelli a seguito del lascito da parte dei genitori, che non accederanno al Superbonus perché non si possono considerare condominio (manca la pluralità di proprietari) ma nemmeno edifici unifamiliari in quanto dotati di accesso da parti comuni.

Altra questione spinosa è la **conformità urbanistica** : prima di poter accedere al Superbonus si deve accertare che l'edificio non abbia abusi e su questo non posso che essere pienamente d'accordo: lo Stato di fatto paga l'intervento e ci sta che ciò avvenga solo per edifici regolari, ma purtroppo in questo momento si paga il prezzo di un abusivismo edilizio diffuso da cinquant'anni, spesso tollerato chiudendo un occhio e perché così fan tutti e diventato per certi versi culturale. Mi riferisco ad esempio alle decine di migliaia di mansarde e taverne abusive regolarmente abitate e riscaldate ma agli atti sottotetti e cantine non abitabili e non riscaldabili. Cosa si deve fare? Innanzitutto spesso scontrarsi con la mentalità del proprietario che, irrispettoso delle regole e del tecnico con spudoratezza chiede o quasi impone "Va beh ma non può chiudere un occhio?" e poi si dovrà capire se si tratta di abusi sanabili o se sarà necessario ripristinare lo stato dei luoghi, o alternativa rinunciare all'Ecobonus.

Parlando poi di aspetti tecnici di efficienza energetica, mi preme sottolineare che è incentivato "l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano

l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio" e quindi va posta **attenzione a quali sono le superfici su cui intervenire** : per esempio nel caso di sottotetto non riscaldato, la superficie disperdente da isolare e le cui spese sono incentivate è il pavimento del sottotetto e non il tetto a falda. Sembrerebbero con questa e analoghe definizioni anche restare esclusi, tra gli interventi trainati, la sostituzione dei serramenti del vano scale del con-

dominio, che tra l'altro in Regione Lombardia per effetto della L.R. 24/2006 espressamente non possono essere riscaldati. Si dovrà inoltre verificare che gli isolanti siano certificati C.A.M. e il rispetto sia delle trasmittanze limite del Superecobonus – previste dal Decreto Requisiti non ancora in vigore ovvero quelle riportate nella seguente tabella e NON comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Tipo di intervento	Trasmittanza termica [W/(m2 K)]
Coperture	0,20
Pavimenti	0,25
Pareti	0,23

Trasmittanze limite del Decreto Requisiti

Sarà però anche necessario soddisfare tutti i requisiti richiesti in Lombardia dalla Delibera 18546 (e corrispondenti Delibere di altre regioni o decreti nazionali) nel caso di ristrutturazione di secondo livello (intervento che coinvolge più del 25 % della superficie disperdente), tra cui il rispetto delle seguenti trasmittanze termiche comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Tipo di intervento	Trasmittanza termica media Lombardia [W/(m2 K)]
Coperture	0,24
Pavimenti	0,29
Pareti	0,28

Trasmittanze limite della Delibera 18546 di Regione Lombardia

Si ricorda inoltre che qualora l'intervento coinvolga più del 50 % della superficie disperdente e comporti anche la ristrutturazione dell'impianto

termico (si rimanda alla Delibera regionale per i dettagli) di fatto l'edificio deve diventare N.Z.E.B. e soddisfare tutti i requisiti previsti in questo caso. Quindi attenzione a chi nella villetta vuole posare il cappotto e sostituire i serramenti, e fin qui tutto bene, ma anche eliminare dei vecchi split o delle stufe e mettere i pannelli radianti e la caldaia a condensazione: vedo difficile se non impossibile garantire il rispetto della copertura da fonti rinnovabili prevista in questo caso senza ricorrere a pompa di calore e fotovoltaico.

Sempre parlando di impianti termici invito poi a fare attenzione all'installazione "selvaggia" di **pompe di calore su edifici che termicamente sono un colabrodo** : è fondamentale ridurre i carichi termici invernali ed estivi dell'edificio progettando correttamente isolamento, inerzia, ombreggiamenti e schermature e adeguare il sistema di distribuzione, emissione e regolazione per consentire il funzionamento a basse temperature e la climatizzazione estiva. A questo proposito la grande dimenticanza dei



Decreti del Superecobonus, incredibile data la pandemia tuttora in atto da CoVid 19, riguarda un incentivo specifico ai sistemi di **ventilazione meccanica**, fondamentali per la corretta qualità dell'aria. Stante la nuova definizione di impianto termico: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione..." A mio avviso tali sistemi si potrebbero incentivare nell'ambito della ristrutturazione dell'impianto termico ma rimane il dubbio dei massimali di costo: in una villetta di 150-200 m2 pensare di posare pannelli radianti a soffitto o pavimento, adeguare la distribuzione e la regolazione, installare la pompa di calore e prevedere la ventilazione meccanica e la deumidificazione con € 30 000 di massimale mi sembra difficile. Tra l'altro il Decreto requisiti esclude la "riqualificazione globale" come intervento trainato, che invece risulterebbe ottimale per organizzare lavori e spese in situazioni di questo tipo.

Concludendo, non possiamo che attendere ulteriori sviluppi e chiarimenti, cominciando nel frattempo a portare avanti la progettazione, per esempio verificare la conformità urbanistica, simulare gli interventi necessari per il salto di due classi, impostare le verifiche di legge 10 e così via...sarà un anno faticoso ma entusiasmante soprattutto quando trasformeremo edifici energivori e fatiscenti in case belle e energeticamente efficienti e vedremo il brutto anatroccolo diventare cigno...



Il cosiddetto decreto semplificazioni del 16 luglio 2020, n.76 è stato convertito con varie modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre scorso e in vigore dal giorno successivo ha apportato numerosi e cambiamenti al testo unico dell'edilizia e non solo. Le finalità dichiarate di tali nuove misure sono in primo luogo la semplificazione e l'accelerazione delle procedure edilizie oltre alla riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, sul piano urbanistico ambientale il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, la decarbonizzazione, l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza sismica e il contenimento del consumo di suolo. Al di là degli obiettivi che il decreto dichiara di perseguire, va osservato che, purtroppo, il continuo accavallarsi di norme nuove sul DPR 380/2001, di fatto, ha prodotto negli ultimi anni non poche problematiche applicative. Questo continuo sedimentarsi di nuove normative nella materia del governo del territorio non conferisce evidentemente certezza del diritto ad un ordinamento giuridico che risulta eccessivamente complesso anche per gli addetti ai lavori. Un intervento davvero semplificatorio sulla normativa vigente, a mio avviso, dovrebbe infatti essere costituito prevalentemente da norme abrogative dedicate ad un chirurgico ma radicale sfontamento dell'attuale apparato di regole statali, regionali e degli enti locali che ingolfa il settore dell'edilizia. Infatti, il vero problema della pubblica amministrazione e di coloro che con essa devono necessariamente interloquire non è la vituperata burocrazia ma è proprio l'attuale coacervo normativo. In altri termini, il problema non è tanto organizzativo o burocratico ma di cultura giuridica di coloro che approvano leggi e regolamenti. Basta confrontare la qualità, in termini di chiarezza e coerenza, delle leggi urbanistiche approvate fino ai primi anni novanta con quelle attuali per rendersene conto.

1. A seguito del suddetto decreto di semplificazione 2020 e della sua legge di conversione il testo unico dell'edilizia risulta dunque essere stato rimaneggiato in diversi punti mediante svariate modificazioni che sono al di fuori di un disegno organico di riforma. Fra le varie modifiche apportate richiamiamo brevemente, per ragioni di spazio, le principali. A proposito di deroghe in materia di limiti di distanza tra i fabbricati il nuovo

Sintesi delle finalità e dei contenuti delle principali modifiche al testo unico dell'edilizia approvate dal decreto semplificazione 2020



comma 1-ter dell'art.2-bis del DPR 380/2001 ora prevede che in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici - anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini - la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Certo non sarà sempre agevole, per interventi edilizi molto risalenti nel tempo, appurare quali siano tali limiti di distanza fissati in epoche ormai remote. Inoltre è ora previsto che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Invece, nelle zone omogenee A (d.m. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

2. Modifiche al DPR 380/2001 sono intervenute anche in ordine alle definizioni degli interventi edilizi. Ora, infatti, si estende la nuova definizione di “manutenzione straordinaria” fino a ricomprendere

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del

carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n.42 del 2004.



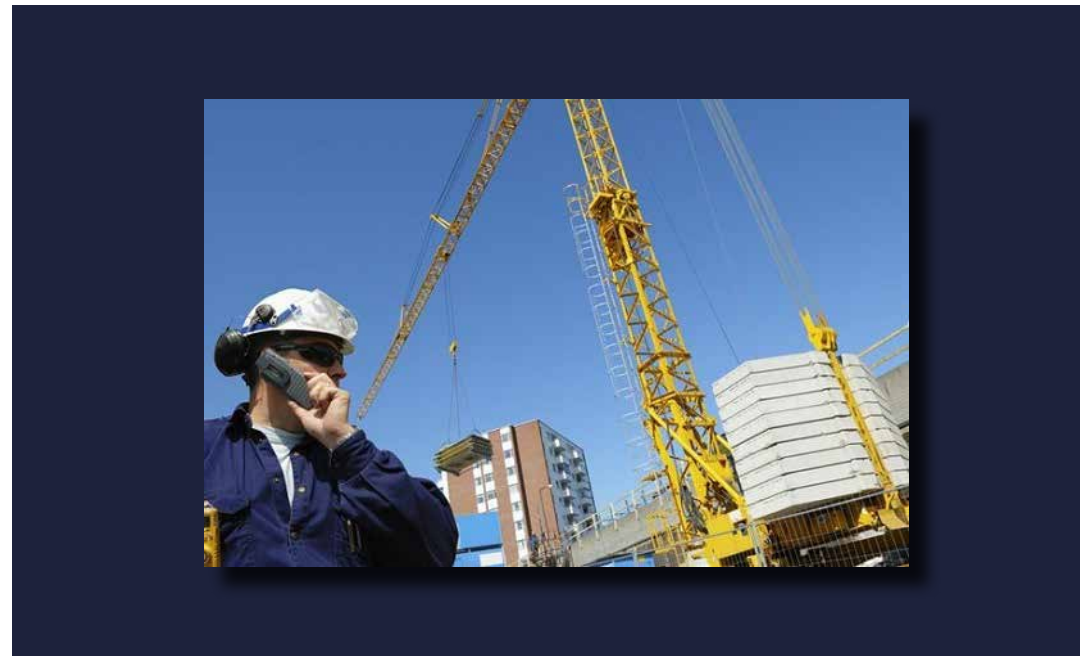
3. Si amplia anche l'ambito di intervento in cui rientra la nuova definizione di ristrutturazione edilizia. Tale nuova definizione di ristrutturazione stabilisce, infatti, che nell'ambito di tali interventi sono appunto ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento di ristrutturazione edilizia può prevedere inoltre, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono pure ristrutturazione edilizia anche gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione

e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

4. Tra gli interventi qualificati di nuova costruzione rientra ora l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

5. Anche per la disciplina delle attività di edilizia libera vi è un'estensione di tale ambito di attività nel senso che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo - fatte comunque sempre salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio - le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto,



previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

6. Innovazione molto interessante in materia di documentazione amministrativa per i titoli abilitativi è la norma del nuovo comma 1-bis aggiunto all'art.9-bis del DPR 380/2001, che indica come si stabilisce lo "stato legittimo" dell'immobile, una sorta di patente di legittimità urbanistico edilizia del fabbricato, soprattutto quando esso diviene oggetto di negoziazione in vista della sua compravendita. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato

l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo di tale nuovo comma 1-bis dell'art.9-bis del DPR n.380/2001 si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia

disponibile copia. Peccato che sia stata persa l'occasione per stabilire l'obbligo di acquisire una certificazione tecnico-legale dello "stato legittimo dell'immobile" come documentazione necessaria ogni qual volta si debba procedere alla sua commercializzazione, avrebbe dato maggiore sicurezza nelle compravendite immobiliari ed evitato molti contenziosi.

7. Riguardo agli interventi subordinati a permesso di costruire, la nuova lettera c) dell'art.10 del D.P.R. 380/2001 ora prevede che lo siano tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. Anche la disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali viene interessato da modifiche. Il nuovo comma 1-bis dell'art.14 del D.P.R. 380/2001 stabilisce infatti che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di p.d.c. in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011. Come è noto tale norma del 2011 dispone, in materia di liberalizzazioni ed esercizi commerciali, che secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. E di fatti le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle predette prescrizioni ben potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Sempre in merito alle possibili condizioni del p.d.c. in deroga ora il nuovo terzo comma dell'art.14 del D.P.R. 380/2001, così come modificato dal D.L. n.76/2020, prevede che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza



tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili (fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.m. n.1444/1968).

9. In merito ai casi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione indicati dall'art.17 del DPR 380/2001, il nuovo comma 4-bis ora stabilisce che al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

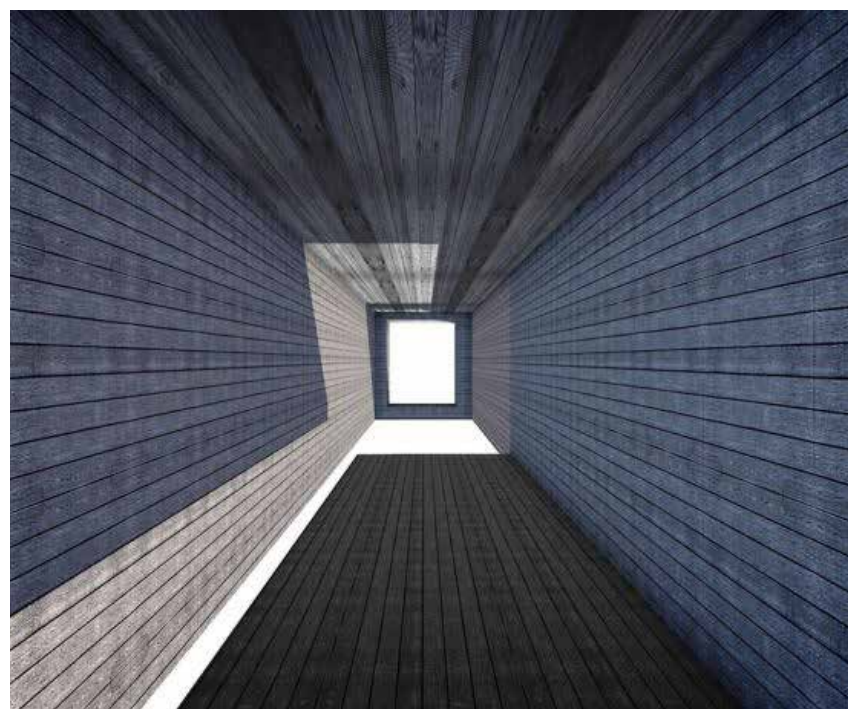
10. Una nuova norma positivamente volta a dare certezza formale dello stato del procedimento di rilascio del permesso di costruire è quella aggiunta all'ottavo comma dell'art.20 del DPR 380/2001 con il quale – premesso che una volta che sia decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali - è stato appunto ora stabilito che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal predetto silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

11. Riguardo gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività il DL 76/2020 ha apportato una modifica della

lettera a) del primo comma dell'art.20 del DPR 380/2001 a seguito della quale tale primo comma risulta ora formulato nel senso che, tra gli altri ulteriori interventi ammessi, sono realizzabili mediante la SCIA, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente i seguenti interventi: (a) di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; (b) di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e (c) di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'art. 10, comma 1, lettera c).

12. In ordine ai mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti il nuovo secondo comma dell'art.23- ter del DPR 380/2001 ora precisa che la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui al sopra già richiamato nuovo comma 1-bis dell'art.9-bis del testo unico, inserito appunto a seguito del decreto semplificazioni 76/2020.

13. Una novità assoluta introdotta nel DPR 380 è la normativa sugli usi temporanei degli immobili introdotta con il nuovo art.23-quater. Di fatti ora i Comuni possono consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali suddetti. Tale uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che lo regola con i contenuti precisati in tale articolo (durata dell'uso temporaneo, eventuali modalità di proroga, le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una



volta giunti alla scadenza della convenzione; le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali). La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica.

14. Non manca un interessante novità anche in tema di agibilità degli edifici. La nuova normativa aggiunta dal DL 76/2020 all'art.24 del DPR 380 stabilisce infatti che la segnalazione certificata – già prevista appunto dal comma 1 del predetto art.24 per attestare la sussistenza delle condizioni di agibilità - può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con il decreto del Ministro delle infrastrutture da adottarsi, in concerto con gli altri vari ministri indicati e previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione introdotta dal D.L. 76/2020. Attendiamo quindi di conoscere quali requisiti indicherà il previsto decreto ministeriale.

15. Innovativa è poi l'inedita disciplina riguardante le cosiddette tolleranze costruttive. A tal proposito il DL 76/2020, dopo avere abrogato il comma 2-ter dell'art.34 del DPR 380/2001 (quello che stabiliva che non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali) ha ora inserito il nuovo articolo 34-bis nel testo unico dell'edilizia. Tale nuovo articolo stabilisce al comma 1, riprendendo in parte la predetta norma abrogata, che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce

violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Aggiunge inoltre al comma 2 che, fuori dai casi suddetti, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Le suddette tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 dell'art.34-bis realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. La nuova normativa sulle tolleranze sembra dettata da buon senso ma il rischio di una sua erronea applicazione è indubbiamente elevato, per lo meno in situazioni abusive border line rispetto al limite del due per cento.

16. Come è noto, l'art.20 del DPR 380/2001, in merito al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prevede che con decreto del Ministro della salute siano definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Ora il DL 76/2020 prevede che, nelle more dell'approvazione di tale decreto ministeriale, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5.7.1975 si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

17. Rilevanti sono inoltre le nuove disposizioni in merito alla

possibile proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall'art.15 del DPR 380/2001 circa l'efficacia temporale del permesso di costruire. Oggi, infatti, per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del quarto comma dell'art.10 del D.L. 76/2020, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori del p.d.c., come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del predetto comma si applicano anche ai p.d.c. per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga. La medesima proroga si applica anche alle SCIA presentate entro lo stesso termine.

18. Analogamente la legge di conversione del DL 76/2020 ha inserito la proroga dei termini per i piani urbanistici attuativi. Più precisamente, il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art.30, comma 3-bis DL n.69/2013.

19. Sempre in sede di conversione del DL 76/2020 il parlamento ha stabilito che non è più subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs.42/2004 la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'art.10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice – cioè le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico - fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

La cessione del credito e lo sconto in fattura : scelta condominiale o del condòmino ?

*Dott.
Simone Berti*

Dottore Commercialista in Pistoia

Uno degli aspetti più dibattuti in questi giorni sul tema del superbonus 110% riguarda le scelte in sede assembleare che il condominio deve operare in relazione alla cedibilità del credito e/o allo sconto in fattura. Come vedremo la materia non è priva di dubbi operativi ed la riflessione più delicata sembra debba ricercarsi nelle relazioni interne tra condominio e condòmini.

Innanzitutto la scelta condominiale tra cessione del credito e sconto in fattura. Con il sistema dello sconto in fattura il condominio può farsi scontare interamente o parzialmente il costo dei lavori dall'impresa esecutrice e/o dai professionisti. Con questa soluzione il condominio raggiunge due risultati: trasla sui fornitori dell'intervento sia la finanziabilità dell'operazione ed, in secondo luogo, trasferisce su questi ultimi l'aleatorietà sulla cedibilità futura del credito.

Con la cessione del credito (si suppone al sistema bancario) invece il condominio si fa carico della finanziabilità iniziale dell'operazione attraverso un prestito ponte per poi estinguere lo stesso debito con la cessione del credito fiscale nascente. Sotto l'aspetto meramente contrattuale le maggiori banche italiane si stanno indirizzando verso un



finanziamento con contratto condizionato di cessione del credito.

Come appare evidente l'opzione "sconto in fattura" è sicuramente più appetibile per il condominio rispetto all'alternativa "cessione del credito" in quanto meno traumatica nella gestione del credito fiscale nascente. Oltre ai due aspetti già ricordati non si dimentichi che la cessione del credito debba essere sempre formalizzata con un contratto mentre nel caso di opzione per lo sconto in fattura sarà sufficiente lo stesso documento fiscale. Quest'ultima circostanza se risolta de plano dalla banca stessa laddove quest'ultima sia la cessionaria pone invece non pochi problemi amministrativi all'amministratore che debba essere chiamato a gestire una cessione del credito tra soggetti non bancari.

Arriviamo adesso al punto centrale di questo contributo: è preferibile "una gestione condominiale" del credito fiscale oppure una "gestione individuale" dei singoli condomini?

Partiamo da un postulato: nessuna delibera assembleare può pregiudicare il diritto del singolo condòmino a esercitare la detrazione. Per quanto sopra, non si deve confondere la procedura deliberativa che consente di attivare i lavori bonus 110% con le possibili ulteriori delibere inerenti la scelta delle modalità di gestione del beneficio fiscale. Quest'ultimo non ha mai effetti per il condominio ma direttamente rectius unicamente sulle imposte dovute dai singoli condomini.

Dal postulato si può trarre un primo corollario: lo sconto in fattura può essere richiesto dal condominio ai fornitori soltanto e nella misura in cui vi sia un previo consenso espresso di singoli condomini. Ugualmente dicasi della cessione del credito.

Ad esempio: un condominio di 10 condomini con ciascuno una quota millesimale pari a 100/1000 delibera all'unanimità lavori bonus 110% ma soltanto 8 condomini per 800/1000 sottoscrivono la loro intenzione a chiedere lo sconto fattura. In questo caso l'amministratore dovrà richiedere ai fornitori dell'intervento uno sconto in fattura per l'80% del prezzo finale mentre per il residuo 20% potrà esigere i contributi straordinari dai condomini dissenzienti a questa opzione.

La scelta dei condòmini di poter utilizzare la detrazione fiscale non sembra una casistica così remota, anche alla luce del fatto che i beneficiari del

bonus 110, per stessa indicazione dell'Agenzia delle Entrate con circolare 24/E possano essere, a determinate condizioni, anche i loro familiari, i loro conviventi o i detentori dell'immobile.

Il quadro normativo sopra delineato potrebbe essere radicalmente modificato dalla novità in arrivo con la conversione in legge del c.d. Dl Agosto secondo il quale per approvare "l'adesione all'opzione per la cessione o lo sconto di cui all'articolo 121" è sufficiente una delibera a maggioranza semplice. La norma sembra voler trasformare una scelta individuale (l'utilizzazione della detrazione e/o credito fiscale) in scelta collettiva. A parere di chi scrive la norma non ancora sedimentata in un testo di legge definitivo, rischia di sollevare più problemi che opportunità. Se il quadro delineato non verrà stravolto da novelle legislative, si può già adesso scommettere su un successo, in ambito condominiale, dell'opzione sconto in fattura od in alternativa ad una gestione del credito atomistica del singolo condòmino il quale dovrà mixare la migliore strategia valutando la sua situazione reddituale, finanziaria nonché il suo merito creditizio.







ENRICO VITELLI A CENTO ANNI DELLA NASCITA

Prof. Ing. Attilio Selvini

*già presidente della Società
Italiana di Topografia e
Fotogrammetria*

Nel maggio del 1965, Varese ospitò il convegno nazionale della SIFET; ne furono relatori il professor Mariano Cunietti, insieme a chi scrive ora queste note, e l'ingegnere Enrico Vitelli. L'argomento era di grande interesse: il collaudo della cartografia aerofotogrammetrica, allora in fase di diffusione per comuni e regioni, e Vitelli ne illustrava le caratteristiche a fini catastali; in figura 1 la sua immagine a quel convegno.



Fig. 1. Enrico Vitelli a Varese

Ad un secolo dalla nascita di questo grande innovatore del Catasto italiano, grande amico dei Geometri topografi, e delle discipline topocartografiche cui dedicò l'intera sua vita, mi sia permesso di ricordarne la figura, Alla Sapienza la cattedra di topografia, subito dopo la seconda guerra mondiale, era coperta da Giovanni Boaga. Il grande studioso, che al tempo era anche Direttore Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, cercava un assistente. Gli venne presentato un giovane romano, alto e prestante, brillantemente laureato in ingegneria, che aveva servito nel Regio Esercito come tenente di complemento ed era stato per breve tempo a Stoccarda per rapporti con la Wehrmacht. L'incarico gli venne subito dato, ma poco dopo l'ingegnere entrò per concorso nell'Amministrazione catastale,

- Presidente della SIFET, 1994 - 1997

ove avrebbe poi condotto tutta la sua carriera. Il giovane era Enrico Vitelli, classe 1919; servizio militare a Pavia, ove conobbe una gentile e bella signorina di ottima famiglia, che sarebbe divenuta poi la sua consorte.

Fra le figure di spicco della topografia italiana, Enrico Vitelli merita un ricordo particolare, essendo stato contemporaneamente e frammischiando le sue attribuzioni, docente universitario, alto funzionario dello Stato, direttore editoriale, ricercatore, storico della geodesia, presidente di Società Scientifica: vediamo di parlarne.

Nel 1951 Giovanni Boaga decise di ricostituire su altra forma la SIFIP (Società Italiana di Fotogrammetria Ignazio Porro) ampliandola alla topografia, soprattutto sul suggerimento di Odoardo Fantini Bonvicini, allora Direttore dell'Ufficio Regionale per la Riforma Agraria del Lazio, e già Segretario del Sindacato Fascista Geometri Liberi Professionisti (1). Fra i ventidue soci fondatori della SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia) vi fu anche l'ingegner Enrico Vitelli (2), allora già alla Direzione Generale del Catasto a partire dal 1947. Va notato che Vitelli fu l'ultimo dei soci fondatori della SIFET a scomparire, e il primo a reggerne la presidenza per ben due volte (dal 1975 al 1978, poi dal 1987 al 1990, allorché gli successe il professor Carlo Monti).

La carriera di Enrico Vitelli in Catasto fu lunga e prestigiosa; nominato Ispettore Generale Erariale nel 1967, andò fuori ruolo per limiti di età nel 1981 col grado di Direttore Generale; ma già dal 1971 al 1986 era stato dapprima Professore incaricato e poi associato di Topografia nella Facoltà di Ingegneria dell'Università Partenopea.

Nel lontano 1933 era stata fondata la "Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali", che nel 1992 diverrà "Rivista del Dipartimento del Territorio" e quindi nel 1999 "Rivista dell'Agenzia del Territorio". Di essa sarà direttore responsabile nel 1979 Enrico Vitelli, che la lascerà solo alla sua scomparsa, nell'agosto del 2009. Vale la pena di parlare di questa lunga direzione, anche perché chi scrive ha collaborato pesantemente proprio in quel periodo di tempo con la prestigiosa Rivista, sempre sostenuto e talvolta sollecitato bonariamente dal suo eccellente Direttore. Ben 58 sono i suoi articoli ivi pubblicati, l'ultimo nel 2010 allorché la Rivista cambiò veste, contenuto, forma, direzione e titolo, perdendo lo

smalto ed il prestigio accumulati in ottant'anni di vita. In figura 2 la bella e semplice copertina, rimasta immutata per ben oltre mezzo secolo.



Fig. 2

Sin dall'origine la Rivista era edita dal Ministero delle Finanze e stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato; a partire dal primo cambio di denominazione venne stampata però da Poligrafico dello Stato, Zecca dello Stato e Libreria dello Stato. Immediatamente dopo la scomparsa di Vitelli, tutto mutò: la rivista divenne semestrale col nome di "Territorio Italia", divisa in due parti: la prima in italiano, la seconda in lingua inglese, eliminando quasi del tutto la parte topografica e dando rilievo a quella estimativa ed economica. Assunse carattere "on-line" dal 2015. Ma torniamo al nostro caro amico e collega (in figura 3, una immagine relativa a un convegno SIFET a Venezia).



Fig. 3. L'autore e il professor Enrico Vitelli

Nel 1953 Enrico Vitelli aveva pubblicato, per i tipi del Poligrafico dello Stato a Roma, una pregevole bibliografia delle pubblicazioni geodetiche in Italia (3), più volte ristampata. Molte le sue pubblicazioni, sia sulla Rivista del Catasto che sul Bollettino della SIFET o altrove. A proposito della SIFET, Vitelli ne fu sempre l'animatore, facendo parte del Consiglio direttivo sin dalla fondazione. Nominato presidente, come si disse, nel 1975, succedendo a Gino Parenti, guidò i convegni della Società a Mantova, a Bologna, all'Isola d'Elba e ad Ancona. I suoi discorsi inaugurali erano un gioiello: parlava a braccio, senza l'ausilio di un qualunque scritto, (così come faceva anche Cunietti) con la sua voce tonante e sicura, spesso interrotta dagli applausi sinceri degli ascoltatori.

Rieletto presidente nel 1987 divenne poi per acclamazione socio onorario. Lo si vede in figura 4, fra il professor Riccardo Galetto, pure lui già presidente e quindi socio onorario della Società, e il professor Sergio Dequal presidente del Comitato Scientifico.



Fig. 4. Da sinistra, Galetto, Vitelli, Dequal, Fra i primi due, in seconda fila, l'autore

Lasciato il Catasto come si è detto nel 1981, restò all'Università di Napoli sino al 1986, sempre però dirigendo la Rivista nella bella sede della Direzione Generale in Largo Leopardi 5 a Roma. Il suo ufficio per tale incarico era al pianterreno; lo si incontrava sino dalle otto del mattino, attento a curare le bozze o a leggersi gli articoli appena arrivati; la figura 5 lo mostra davanti al suo studio..



Fig. 5

Nel 1995, uscì come supplemento della Rivista del Dipartimento del Territorio, un nuovo volume (4) nelle cui centocinquanta pagine Vitelli descrive, con l'aggiunta di belle immagini a colori, il lungo viaggio che a partire da due millenni prima della nostra era e sino alla fine del secolo ventesimo, l'uomo ha fatto per definire al meglio forma e dimensioni del pianeta su cui vive.

Vissuto in un'epoca di pesanti cambiamenti nelle discipline del rilevamento e della rappresentazione, Enrico Vitelli fece molto per adeguare le dotazioni strumentali degli Uffici Tecnici Erariali, distribuiti su tutte le allora novanta provincie italiane, alla realtà innovativa del tempo. Vennero equamente distribuiti teodoliti digitali e distanziometri elettronici, organizzando adatti corsi di aggiornamento per il personale tecnico degli uffici centrali e periferici.

Negli anni Settanta e proprio a proposito del contatto con la nuova realtà strumentale sia in topografia che in fotogrammetria, avevo accompagnato con la mia Giulia Alfa Romeo l'amico e l'allora suo collaboratore (che poco più oltre diverrà Direttore Generale!) Carlo Maraffi alla Carl Zeiss di Oberkochen; Enrico era quasi sessantenne e fu proprio in tale occasione che mi raccontò del suo breve periodo nel Baden Württemberg, quale ufficiale del Regio Esercito, ricordando le bellissime colline intorno a Stoccarda.

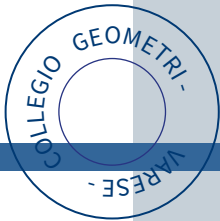
Vittima di una brutta caduta, con frattura del femore, non appena dimesso dall'ospedale Enrico Vitelli rientrò al suo lavoro di direttore della Rivista; gli era stata messa a disposizione un'automobile di servizio che gli rendeva meno faticoso l'usuale percorso coi mezzi pubblici.

La notizia del tutto inaspettata della sua scomparsa, arrivò a chi scrive ora questa breve nota, dalla fedelissima segretaria di Enrico Vitelli, Maria Gabriella Cusmano. Nulla avevo saputo dell'insorgere della neoplasia, così rara nelle persone anziane: ne rimasi sinceramente addolorato. La notizia mi venne data ad esequie avvenute e non mi restò che scrivere una lunga lettera di compianto alla cara signora Vitelli.

Note biografiche

1) <i>Selvini Attilio</i>	Appunti per una storia della topografia in Italia nel XX secolo. Maggioli ed., Santarcangelo di Romagna, 2012.
2) <i>Boaga, Giovanni</i>	Costituzione e attività iniziale della Società Italiana di Fotogrammetria na e Topografia. Boll. SIFET, Roma, n° 1/1951,
3) <i>Vitelli Enrico</i>	Bibliografia geodetica italiana. Ist. Pol. Stato, Roma, 1953.
4) <i>Vitelli Enrico</i>	La ricerca della forma e delle dimensioni della Terra

AGGIORNAMENTO
ALBO PROFESSIONALE



ALBO PROFESSIONALE

CANCELLATI

consiglio 09 luglio 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
nessuno							

consiglio 30 luglio 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
LATTUADA	RENATO	GALLARATE	03/02/1948	VIA STOPPANI N. 18	GALLARATE	VA	2592
DOSI	CARLO	VARESE	19/07/1960	VIA GARIBALDI N. 9	COMERIO	VA	2230
SINAPI	WALTER	MILANO	26/07/1949	VIA SANT'IMERIO N. 9	VARESE	VA	2295

consiglio 17 settembre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
PUGLISI	FRANCESCO MARIO	CATANIA	12/09/1976	VIA DEL FABBRO N. 12	SAMARATE	VA	3343



Il Presidente geometra Claudia Caravati comunica che alla data del 17.09.2020 il totale dei geometri iscritti è di n. 1418 di cui 200 donne geometra.
Totale praticanti con tirocinio in corso alla data del 17.09.2020 n. 84

ALBO PROFESSIONALE

ISCRITTI

consiglio 09 luglio 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
PIVETTA	RICCARDO	GALLARATE	10/03/1996	VIA CASSANO MAGNAGO N. 49	BUSTO ARSIZIO	VA	4025

consiglio 30 luglio 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num Iscriz
REYES PULLATAXIG	SAMARA CAROLINA	ECUADOR	08/09/1994	VIA MILANO N. 33	SOMMA LOMBARDO	VA	4026

consiglio 17 settembre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num Iscriz
nessuno							



REGISTRO PRATICANTI

CANCELLATI

consiglio 09 luglio 2020

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Prov Nasc.	Titolo Prof	Cognome Prof	Nome Prof	Prov Prof
MACCHI	ALESSIO	06/11/1999	RHO	MI	Architetto	ALIVERTI	CATERINA	VA
MAZZUCHELLI	LUCA	07/01/1997	TRADATE	VA	Geometra	RANDON	CHIARA	VA
GENUALDI	DANIEL	12/12/1981	VARESE	VA	Ingegnere	GIGLIOTTI	IVAN	VA
DIASPRO	CRISTINA	01/01/1990	VARESE	VA	Architetto	MORRONE	GIUSEPPE	VA

consiglio 30 luglio 2020

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Prov Nasc.	Titolo Prof	Cognome Prof	Nome Prof	Prov Prof
CACCARO	FILIPPO	03/01/1998	GALLARATE	VA	Geometra	TOMASI	GIANNI	VA
LISANCIC	JOVANA	07/09/1985	SERBIA	EE	Geometra	VACCARO	DAVIDE	VA
LIMACHI LUQUE	JEAN PIERRE	18/05/1994	PERU'	EE	Geometra	DE TOMASI	ANGELO	VA

consiglio 17 settembre 2020

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Prov Nasc.	Titolo Prof	Cognome Prof	Nome Prof	Prov Prof
BULFARO	GIOVANNI	01/02/1997	GALLARATE	VA	Architetto	CASALE	FULVIO	VA
MILANA	EDOARDO	20/03/1999	VARESE	VA	Architetto	BRUSA PASQUE'	ANNA MARIA	VA
MAZZOLA	EMANUELE	25/03/1999	ROMA	RM	Geometra	PANZA	PATRICK	VA
BENZONI	GIOVANNI	21/04/1998	VARESE	VA	Geometra	GOBBATO	PAOLO	VA

REGISTRO PRATICANTI

ISCRITTI

consiglio 09 luglio 2020

Num Iscriz.	Cognome	Nome	D. Nascita	L. Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Cognome Prof	Nome Prof	Comune Prof	Prov Prof	Collegio Prof
3787	IVANAJ	ALDI	06/03/1992	Albania	VIA D.CHIESA N. 3	CARDANO AL CAMPO	VA	RADICE	PAOLO	SARONNO	VA	Architetto

consiglio 30 luglio 2020

Num Iscriz.	Cognome	Nome	D. Nascita	L. Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Cognome Prof	Nome Prof	Comune Prof	Prov Prof	Collegio Prof
3788	CANAVESI	STEFANO	12/10/1999	TRADATE	VIA DON BOTTINELLI N.14	LIMIDO COMASCO	CO	LISI	STEFANIA	CARONNO PERTUSELLA	VA	Architetto

consiglio 17 settembre 2020

3789	BISIGHINI	NICOLO'	15/02/1989	VARESE	VIA SOLFERINO N. 94	CADREZZATE CON OSMATE	VA	BISIGHINI	FRANCO	ISPRA	VA	Architetto
3790	REALINI	ALESSANDRO	27/12/2001	VARESE	VIA REBOLGIANE N. 48	LAVENO MOMBELLO	VA	BINI	LUCA	LAVENO MOMBELLO	VA	Geometra
3791	PECORARO	MARTINO	27/11/2000	VARESE	VIA XXV APRILE N. 8	MACCAGNO CON PINO VEDDASCA	VA	DOZZIO	MAURO	LUINO	VA	Ingegnere



IL SEPRIO

IL SEPRIO - INFO
PERIODICOD’INFORMAZIONEEDITECNICADELCollegiODEI
GEOMETRIEOMETRILAUREATIDELLAProvinciADIVARESE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via SAN MICHELE, 2/B
21100 VARESE
TEL.:0332.232.122 – FAX.:0332.232.341
WWW.COLLEGIO.GEOMETRI.VA.IT
PEC: COLLEGIO.VARESE@GEOPEC.IT

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI VARESE
N. 673 DEL 13-09-1994

DIRETTORE RESPONSABILE
GEOMETRA CLAUDIA CARAVATI

SEGRETERIA DI REDAZIONE
SEGRETERIADELCollegiODEIGEOMETRIEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

COMITATO DI REDAZIONE
GEOMETRA LUCIA CARDANI
CONSIGLIERE REFERENTE
GEOMETRA DAVIDE MARTIGNONI
CONSIGLIERE

GRAFICA EDITING ED IMPAGINAZIONE
GEOMETRA LUCIA CARDANI

GLI ARTICOLI INVIATI PER LA PUBBLICAZIONE SONO SOTTOPOSTI ALL’ESAME DEL COMITATO DI REDAZIONE. LE OPINIONI, EVENTUALMENTE ESPRESSE IN ESSI, RISPECCHIANO ESCLUSIVAMENTE IL PENSIERO DELL’AUTORE, NON IMPEGNANDO DI CONSEGUENZA LA RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DI REDAZIONE. E’ CONSENTITA LA RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI CITANDO LA FONTE.

IL SEPRIO È DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VARESE, AL CNG, ALLA CIPAG, AI COLLEGI DEI GEOMETRI D’ITALIA, AI CONSIGLIERI DEI COLLEGI DEI GEOMETRI, ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA, AGLI ORDINI PROFESSIONALI TECNICI DELLA PROVINCIA DI VARESE, ALLA PROVINCIA DI VARESE, ALLE COMUNITÀ MONTANE, AGLI ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VARESE, ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, AI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE, ALLA REGIONE LOMBARDIA, ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI VARESE, AI PRATICANTI GEOMETRI, BANCHE ED ASSICURAZIONI, DITTE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, ECC., PER

UNA DISTRIBUZIONE DI CIRCA 2700 INDIRIZZI.

PUBBLICITÀ
PER LA PUBBLICITÀ RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAURATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Via SAN MICHELE, 2/B
21100 VARESE
TEL.:0332.232.122 – FAX.:0332.232.341
WWW.COLLEGIO.GEOMETRI.VA.IT

TARIFFE PUBBLICITARIE
RIVOLGERSI ALLA REDAZIONE DE “IL SEPRIO” O PRESSO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO.

SE INTERESSATI POTRETE PRENDERE APPUNTAMENTO CON LA REDAZIONE, CONTATTANDO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO, PER CONCORDARE IMPAGINAZIONE, GRAFICA, ECC., OVVERO PARTICOLARI SPECIFICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E/O SERVIZI.

LE CONVENZIONI PER I PRATICANTI

GLI ISCRITTI CHE VOGLIONO SVOLGERE TIROCINIO NELLE SEDI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE, POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI SULLE SINGOLE CONVENZIONI A:

SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE
VIA SAN MICHELE, 2/B - 21100 VARESE - - TEL.:0332.232.122 – FAX.:0332.232.341

WWW.COLLEGIO.GEOMETRI.VA.IT - PEC:COLLEGIO.VARESE@GEOPEC.IT

ENTI IN CONVENZIONE



